

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Luigi Maiello, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 Ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DOMINICIS (all'epoca dei fatti, Amministratore unico della Società Ternana Calcio Spa), SIMONE MONTEMARI (all'epoca dei fatti, Procuratore speciale della Società Ternana Calcio Spa), Società TERNANA CALCIO Spa ▪ (nota n. 921/747 pf10-11/AM/ma dell'11.8.2011).

Il deferimento

Con atto del 11.8.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale,

- i Signori Dominicis Stefano, Amministratore Unico all'epoca dei fatti della Ternana Calcio Spa, e Montemari Simone, Procuratore Speciale all'epoca dei fatti della Ternana Calcio Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 46 comma 1 delle NOIF per non aver eseguito il versamento dovuto dalla Ternana Calcio Spa dei contributi relativi al fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera per i giocatori ed allenatori di calcio, ma anche per aver omesso l'iscrizione all'ENPALS ed all'INPS, in relazione alla posizione dell'allenatore Marcattilio Marcattili, essendo stato il relativo contratto trattato erroneamente come non “sportivo”;
- la Ternana Calcio Spa, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 per le violazioni ascritte ai suoi tesserati anche in relazione all'art. 85 n. VII (ritenute e contributi) NOIF.

La Ternana Calcio Spa a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC - faceva pervenire, in data 4/10/2011, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale si evidenzia che:

- vi sarebbe divergenza sulle dichiarazioni rilasciate dalle parti;
- la Ternana Calcio ha ottemperato correttamente sia all'iscrizione sia al versamento dei dovuti contributi previdenziali così come dimostrato dalla certificazione Enpals (allegato n. 3) con la quale viene testualmente certificato dall'Ente: “*la Società Ternana Calcio Spa, matr. 150410, ha denunciato e versato contributi in favore del Sig. Marcattilio Marcattili, per il periodo 1/7/2007-30/6/2009*”.

- nella stagione sportiva 2007/2008 il Sig. Marcattilio Marcattilii ha percepito dalla Ternana Calcio un compenso annuale lordo pari ad € 60.000,00 regolarmente versato alla stregua del trattamento di fine rapporto;
- il Sig. Marcattilio Marcattilii ha rilasciato liberatoria dei pagamenti e la firma del sottoscrittore è stata autenticata da notaio;
- la contestazione relativa al TFR/Fondo di accantonamento delle Indennità di fine carriera è pervenuta in data 6/5/2010, oltre il termine di cui all'art. 2113 c.c.;
- la Ternana Calcio Spa ha rispettato la normativa federale in vigore nelle stagioni sportive contestate. Il Sig. Marcattilio Marcattilii fu assunto quale "allenatore di base" figura tecnica non ricompresa nell'accordo collettivo allenatori-professionisti e Società sportive. Per la categoria degli allenatori di base non è previsto l'obbligo da parte della Società di pagare il fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera;
- il piano dei conti della FIGC prevede per la figura dell'allenatore di base il solo accantonamento del TFR, così come effettuato dalla Ternana Calcio;
- la Covisoc, nella stagione 2008/2009 e 2009/2010 ha sempre riscontrato la totale regolarità di tutti gli adempimenti posti in essere dalla Ternana Calcio Spa, sempre ammessa - senza riserva e/o sanzione - ai suindicati campionati;
- il Sig. Simone Montemari è stato nominato procurato speciale della Ternana Calcio con n. 2 procure dal 3/7/2007 al 15/7/2007 e dal 6/6/2008 al 8/7/2008. Dette procure non attribuirebbero al Sig. Montemari i necessari poteri volti "ad eseguire i pagamenti ed altre operazioni economiche in favore della Ternana Calcio Spa" ;
- le affermazioni del Sig. Marcattilio Marcattilii sono da ritenersi non veritiere, si chiede la integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso.

L'atto di difesa conclude con la richiesta, in via preliminare, di sospendere il procedimento disciplinare e rinviare gli atti alla Procura federale per disporre l'integrazione del deferimento anche nei confronti del Sig. Marcattilio Marcattilii; nel merito, in via principale, di prosciogliere i deferiti dagli addebiti contestati, in via subordinata di infliggere ai deferiti la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia e di ragione.

I Signori Simone Montemari e Stefano Dominicis non facevano pervenire alla Commissione nazionale disciplinare, nel termine di cui all'art. 30 n. 8 CGS, alcuna memoria difensiva.

In data 20/10/2011 il difensore della Ternana Calcio Spa inviava, a mezzo fax, alla Commissione disciplinare nazionale le "Note integrative alle deduzioni a difesa".

Alla riunione del 21/10/2011, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, il proscioglimento per il secondo capo di incolpazione (Enpals/Inps) nonché per il Sig. Dominicis Stefano la sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque), per il Sig. Montemari Simone la sanzione di mesi 7 (sette), e per la Ternana Calcio Spa la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ventimila/00).

Per la Ternana Calcio Spa, il Sig. Dominicis ed il Sig. Montemari, è presente l'Avv. Fabio Giotti, come da mandati in calce sia alle deduzioni a difesa sia alle note integrative alle deduzioni a difesa. E' altresì presente il Sig. Montemari personalmente. L'Avv. Giotti conclude come da atti depositati. Il Sig. Montemari dichiara "di aver ricevuto espressa richiesta dal Sig. Marcattilii circa la corresponsione mensile del TFR e di aver riferito la richiesta all'amministratore unico che ha dato il suo assenso.

Sulla Procura Speciale ricevuta dichiaro che per un periodo di circa 20 giorni ebbi una delega a rappresentare la Società a fini sportivi nei limiti dei poteri conferitimi; per il restante periodo mi occupavo dell'organizzazione del personale senza poteri di firma”.

Motivi della decisione

Il deferimento è infondato e va respinto.

La Procura federale basa il deferimento sulla violazione dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione all'art. 46 delle NOIF, le quali prevedono il versamento dei contributi relativi al Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori.

Il Fondo di accantonamento di fine carriera è disciplinato dall'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e Società sportive, il cui art. 1 stabilisce che il detto Accordo collettivo regola il trattamento economico e normativo tra Società iscritte ai campionati nazionali di Serie A, B e C ed i Tecnici professionisti inquadrati nelle quattro categorie indicate alle lettere A, B, C e D dell'art. 13 del Regolamento del Settore Tecnico.

L'art. 13 del Regolamento del Settore Tecnico qualifica ed inquadra alle lettere A, B, C e D le seguenti rispettive figure: Allenatori professionisti 1° categoria; Istruttori professionisti di giovani calciatori; Allenatori professionisti di 2° categoria; Direttori Tecnici.

Il Sig. Marcattili era all'epoca dei fatti federalmente inquadrato come allenatore di base. L'allenatore di base non rientra nelle categorie sopra enunciate e pertanto non è previsto il versamento del Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera.

Si rileva tuttavia che dagli atti emerge un ulteriore ruolo del Marcattili, quale “*allenatore in seconda di prima squadra*”, compito riservato ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico agli “*allenatori professionisti di seconda categoria*” i quali “*possono, altresì, svolgere mansioni di allenatore «in seconda» , di squadre e di Società della Lega Nazionale Professionisti*”, per cui gli atti vanno trasmessi alla Procura per le valutazioni di competenza.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare proscioglie i Signori Dominicis Stefano e Montemari Simone nonché la Società Ternana Calcio.

Rimette gli atti alla Procura federale per quanto in motivazione.

(99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MARONGIU (calciatore tesserato per la Società Spal 1907 Spa), ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota n. 1506/114 pf11-12/AM/ma del 16.9.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, rilevata la mancata notifica dell'atto di deferimento al Sig. Ulisse Savini, dispone il rinnovo della stessa, restituendo gli atti del deferimento alla Procura federale.

(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (all'epoca dei fatti, Presidente della Società Taranto Sport Srl), FRANCO BELLANTE FUMAGALLI (all'epoca dei fatti, Segretario della Società Taranto Sport Srl), VITTORIO ALTIERI (Presidente della Delegazione Provinciale FIGC di Bari) Società TARANTO SPORT Srl ▪ (nota n. 366/286 pf09-10/AM/ma del 13.7.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 13.7.2011 il Procuratore federale Vicario ha deferito avanti questa Commissione:

- il Signor Vito Luigi Blasi, Presidente del Taranto Sport Srl all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'avvenuto utilizzo mediante deposito presso la Delegazione Provinciale di Bari di un documento (liberatoria di pagamento) solo apparentemente riconducibile alla ASD Pro Gioventù Noicattaro e che sapeva non veridico, attestante l'avvenuto pagamento a quest'ultima Società del premio di preparazione relativo al calciatore Gabriele Di Fino, in realtà mai sottoscritto dalla Società ASD Pro Gioventù Noicattaro e recante la firma apocriфа del relativo Presidente;
- il Signor Franco Bellante Fumagalli, Segretario del Taranto Sport Srl all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per aver inoltrato, nell'interesse della Società Taranto Sport Srl, in occasione della costituzione nel procedimento promosso dalla ADS Pro Gioventù Noicattaro, reclamante il mancato pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Gabriele Di Fino, con ciò facendo uso di una liberatoria di pagamento che sapeva non veridica e solo apparentemente riconducibile alla ASD Pro Gioventù Noicattaro, attestante l'avvenuto pagamento a quest'ultima Società del premio di preparazione suddetto, in realtà mai sottoscritto dalla Società ASD Pro Gioventù Noicattaro e recante la firma apocriфа del relativo Presidente;
- la Società Taranto Sport Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, della violazione ascritta al proprio Presidente e al Segretario;
- il Signor Vittorio Altieri, Presidente della Delegazione Provinciale di Bari, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 96, comma 3, NOIF per aver accettato di ricevere la liberatoria sopra descritta in fotocopia e non in originale come normativamente previsto ed avervi apposto il visto di autenticità senza averne accertato la provenienza e senza aver annotato il soggetto depositante, tenuto conto della rilevanza economica del documento medesimo.

Nei termini di rito, il solo deferito Bellante Fumagalli ha trasmesso memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento.

All'inizio della riunione odierna la Società Taranto Sport Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Taranto Sport Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Taranto Sport Srl, sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: anni uno di inibizione nei confronti del Signor Blasi; anni uno di inibizione nei confronti del Signor Bellante Fumagalli, mesi sei di inibizione nei confronti del Signor Altieri.

E' altresì comparso il Signor Altieri che ha reso le dichiarazioni di cui al verbale della riunione, contestando l'addebito e concludendo per il proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Risulta agli atti che con decisione del 3.7.2009 (CU 1/D) la Commissione Vertenze Economiche, adita in sede di appello dalla ADS Pro Gioventù Noicattaro, reclamante il mancato pagamento da parte della Società Taranto del premio di preparazione relativo al calciatore Di Fino, ha accertato che *"il Comitato Provinciale di Bari FIGC ebbe a riceversi in deposito, apponendovi il proprio visto, non già l'originale della dichiarazione liberatoria che sarebbe stata rilasciata dalla ASD Pro Gioventù Noicattaro, bensì una semplice fotocopia, peraltro formalmente sconosciuta da quest'ultima non solo quanto alla sua conformità all'originale, ma addirittura quanto alla sua effettiva redazione e sottoscrizione"*.

Gli accertamenti esperiti dalla Commissione Vertenze Economiche risultano integralmente confermati dalle indagini successivamente esperite dalla Procura federale.

Anzitutto, quanto alle modalità di deposito della dichiarazione liberatoria di cui trattasi, lo stesso Presidente della Delegazione Provinciale di Bari ha ammesso di aver apposto il visto di conformità al documento trasmesso alla Commissione Vertenze Economiche e risultato poi una mera fotocopia, salvo precisare di non ricordare chi materialmente ebbe a presentarsi presso il suo ufficio per l'ottenimento del citato visto.

Il disconoscimento della genuinità e della sottoscrizione della dichiarazione, inoltre, è stato ribadito in sede di audizione dal Presidente della ASD Pro Gioventù Noicattaro, ritualmente sentito in fase di indagine (cfr. verbale di audizione del 19.11.2009), il quale ha altresì escluso con certezza che personale della propria associazione abbia potuto provvedere al deposito di tale non veridico documento, peraltro solo in fotocopia, presso la Delegazione Provinciale di Bari.

Va poi aggiunto, *ad abundantiam*, che nessuno dei deferiti ha contestato la circostanza.

Ritiene pertanto la Commissione che non possano nutrirsi dubbi circa la non autenticità della dichiarazione liberatoria oggetto del deferimento, sottoposto dapprima alla Delegazione competente per il visto di conformità e successivamente prodotto in modo consapevole dalla Società Taranto nel procedimento instaurato dalla ADS Pro Gioventù Noicattaro per il pagamento del premio di preparazione, al fine di sostenere la non debenza della somma.

Di detta condotta, contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza e per ciò sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, CGS, dovrà rispondere il Presidente della Società Taranto all'epoca dei fatti.

E' infatti evidente che solo quest'ultimo soggetto aveva interesse alla formazione e alla utilizzazione, anche in sede processuale, di un documento che attestasse la "liberatoria" dall'obbligazione di versare alla controparte il premio di preparazione per il calciatore Di Fino. Peraltro, detto documento – datato 13.6.2008 – era custodito agli atti della Società deferita, sicchè non è logicamente ipotizzabile diversa ricostruzione dei fatti.

Pacifica dunque la responsabilità del Signor Blasi per la violazione ascrittagli.

Ad analoghe conclusioni non può tuttavia pervenirsi, ad avviso della Commissione, quanto al Signor Bellante Fumagalli al quale viene imputata la violazione dei principi di cui all'art. 1, comma 1, CGS sul presupposto della conoscenza da parte dello stesso della falsità del documento all'atto dell'invio presso la Commissione Vertenze Economiche.

Come fondatamente obiettato dal deferito nella memoria in atti, infatti, egli ha assunto la qualifica di Segretario della Società Taranto solo in data 27.2.2009 come si evince dal modulo di censimento e dunque in epoca successiva alla commissione della condotta falsificatoria di cui si discute, nonché dell'apposizione del contestato visto di conformità. Né risulta altrimenti che egli avesse appreso aliunde della non rispondenza al vero della dichiarazione dallo stesso trasmessa alla Commissione. Senza considerare che egli, di fronte ad un documento recante il prescritto visto di conformità, non era neppure tenuto ad effettuare ulteriori controlli sulla genuinità del documento.

Quanto infine alla posizione del Presidente Altieri, rileva la Commissione che la prova della violazione contestata è rilevabile dalle sue stesse dichiarazioni, allorchè egli ha confermato in sede di audizione che il documento trasmesso alla Commissione Vertenze Economiche, risultato una mera fotocopia, costituiva "l'originale" dallo stesso vistato, di fatto ammettendo di aver apposto il visto di conformità su una fotocopia.

Ebbene, tali modalità di deposito è all'evidenza in contrasto con l'art. 96, NOIF che prevede espressamente la necessità di deposito, ai fini del visto di autenticità, dell'originale del documento, proprio in ragione del suo valore probatorio in materia economica.

La condotta sopra descritta, nella quale devono ritenersi assorbite le ulteriori specificate nella contestazione elevata a carico del deferito, concreta, ad avviso della Commissione, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS, sotto il profilo della trasparenza dell'agire del tesserato.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di 8.000,00 (€ ottomila/00) alla Società Taranto Sport Srl.

Delibera altresì di infliggere le seguenti sanzioni:

- anni 1 (uno) di inibizione nei confronti di Vito Luigi Blasi;
- mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti di Vittorio Altieri.

Proscioglie il Sig. Franco Bellante Fumagalli dagli addebiti contestati.

(93) – RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Toscana, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - C.U. N° 6 del 28.7.2011 - (nota N° 9188/601pf09-10/SP/blp del 30.5.2011).

La Procura federale con atto del 30.05.11 ha deferito alla C.D.T. Toscana:

- il Sig. Ciardiello Michele Presidente ASD Gracciano contestandogli la violazione dell'art. 1/1 e 10/2 CGS per avere, in violazione dell'art. 40/3 NOIF avanzato richiesta di tesseramento in deroga del calciatore Madonna Vittorio e per avere prodotto, al fine di conseguire lo scopo di cui innanzi, documentazione falsa;

- la ASD Gracciano per la violazione dell'art. 4/1 e 2 CGS per responsabilità diretta e oggettiva con riferimento alla condotta del Presidente e dello stesso calciatore Madonna.

La C.D.T. presso il C.R. Toscana ha comminato al Sig. Ciardiello Michele la sanzione della inibizione per 2 anni e alla ASD Gracciano la penalizzazione di 4 punti da scontare nel Campionato Giovanissimi Provinciali s.s. 2011/2012 e l'ammenda di € 8.000,00.

Al calciatore Vittorio Madonna è stata applicata la squalifica per due giornate per intervenuto patteggiamento ai sensi dell'art. 23.

La decisione è stata pubblicata sul C.U. n. 6 del 28.07.11 ed è stata comunicata a mezzo R.A.R. alla Società in data 25.08.11.

Avverso la decisione della C.D.T. hanno proposto appello, la Società ASD Gracciano in persona del Presidente pro-tempore Sig.ra Cacia Alessandra e il Sig. Ciardiello Michele con ricorso a ministero del difensore avv.to Fabio Giotti trasmesso a mezzo fax in data 26 agosto 2011.

I ricorrenti fondano la impugnativa sulle motivazioni:

- Eccessiva afflittività della sanzione inflitta a Ciardiello Michele;

Il ricorrente argomenta della eccessività della pena in considerazione del fatto che il giovane calciatore non sarebbe stato mai tesserato, non avrebbe disputato alcuna gara, con ciò non apportando alcun vantaggio alla associazione e, per quanto di attinenza del suo accudimento, avrebbe ricevuto attenzioni costanti e assidue.

La violazione, pertanto, sarebbe stata "di natura solo formale e non sostanziale".

- Eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte alla ASD Gracciano;

La Società rileva la inapplicabilità della penalizzazione di 4 punti in classifica con la analoga argomentazione del mancato tesseramento del minore da parte della Società e con il conseguente mancato vantaggio nei confronti degli altri competitori del Campionato.

In relazione invece all'ammontare dell'ammenda la ricorrente ne rileva la sproporzione rispetto al livello dilettantistico di militanza della Società.

- Valutazione comparativa di sanzioni inflitte in altri procedimenti;

A sostegno delle svolte motivazioni, vengono riportate alcune altre decisioni pronunziate, anche da questa Commissione disciplinare, riguardanti fatti e circostanze che, a parere delle parti ricorrenti, avrebbero valenza analoga alla fattispecie in esame.

- Sanzioni accessorie a carico della ASD Gracciano;

In via complementare, la ricorrente Società segnala le preclusioni in cui incorrerebbe per effetto della comminata sanzione, quali pene accessorie, come la impossibilità a partecipare ai campionati Allievi e Giovanissimi Regionali per la inibizione per almeno 12 mesi continuativi inflitta ad un dirigente della Società oppure la esclusione dal Campionato

Regionale nel quale la squadra è stata sanzionata con più di tre punti di penalizzazione in classifica.

In conclusione sia per il Sig. Ciardiello che per la ASD Gracciano, il Procuratore richiede la riduzione delle sanzioni rimettendosi per la quantificazione alla discrezionalità della Commissione.

Premesso quanto innanzi la Commissione,

rilevato che la indagine svolta dalla Procura federale ha accertato in maniera incontestabile, con esplicito riconoscimento degli stessi interessati, che il Sig. Ciardiello Michele, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Gracciano, ha prodotto artificiosamente falsa documentazione al fine di indurre in errore l'Ufficio Tesseramenti e conseguire in violazione della normativa (CGS e NOIF) il tesseramento in deroga del calciatore Madonna Vittorio, all'epoca minore di anni 14;

osserva,

le argomentazioni svolte dai ricorrenti in merito alle diverse gradualità delle sanzioni con riferimento al grado di militanza delle Società e della serie di Campionato di appartenenza sono destituite di ogni fondamento e risultano lontane ed estranee allo spirito informativo della Federazione e all'indirizzo di questa Commissione uniformemente improntato a tutelare i giovani da ogni situazione di rischio e a scongiurare ogni tentativo di profitto da commercializzazione da parte di singoli e da parte delle Società.

È scopo precipuo della Federazione e, soprattutto della Lega Dilettantistica, la formazione culturale e sportiva dei giovani atleti secondo l'imprescindibile precetto dettato dall'art. 1 CGS a tutti i tesserati, di "comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, comunque riferibile all'attività sportiva".

In virtù di questo principio fondatore generale, gli Organi Federali sono obbligati a controllare il processo evolutivo dei giovani ai quali le Società devono assicurare la conservazione delle condizioni ambientali più possibilmente analoghe a quelle di origine e provenienza sostituendosi, per tale scopo, nel ruolo genitoriale.

Il CGS prevede una gradualità di irrogazione delle sanzioni in considerazione della natura dei principi violati e della condotta dell'incolpato affidandosi, per la misura, alla equità del Giudice.

In questa valutazione rientrano la intenzionalità dell'operato, il fine perseguito e il bene violato.

La fattispecie in esame dunque presenta aspetti di particolare rilievo in relazione ai presupposti di cui innanzi dal momento che:

- a) il Sig. Ciardiello, incorso nelle stesse violazioni per comportamenti analoghi, era già stato sanzionato con la inibizione per anni 3 con decisione della C.D.T. (C.U. n. 28 del 18.10.2010, confermata dalla decisione C.U. n. 57 C.D.N.), con ciò comprovandosi l'attività operativa non occasionale dell'incolpato;
- b) lo scopo evidente di profitto per commercializzazione, era perseguito con l'impiego di strumenti artificiosamente predisposti ad indurre in errore l'Ufficio preposto alla regolarizzazione del tesseramento;
- c) l'attività era specificamente interessata all'acquisizione nella compagine societaria, di atleti minori ai quali non venivano assicurate dalla Società le garanzie di accoglienza e accadimento prescritte.

Le considerazioni innanzi svolte inducono ad una valutazione dell'operato del dirigente aggravato dalla recidività del comportamento, che esclude non solo il carattere di occasionalità, ma anche la assenza di intenzionalità, connessa altresì con la età minorile dell'atleta e con l'acquiescenza della Società.

Per quanto innanzi argomentato, ritiene questa Commissione equa e congrua la sanzione inflitta al Sig. Michele Ciardiello, mentre in riferimento alla sola ammenda inflitta alla Società ASD Gracciano, la sanzione va ridotta all'importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per quanto di riferimento all'operato del dirigente Michele Ciardiello al quale, per l'effetto, conferma l'inibizione per anni 2 (due);

in parziale accoglimento del ricorso avanzato nell'interesse dell'ASD Gracciano, riduce l'ammontare dell'ammenda a € 4.000,00 (€ quattromila/00) e conferma la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011-2012 nel campionato di competenza.

Nulla per la tassa.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano, dall'Avv. Valentina Ramella, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 Ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(5) – RICORSO DEL SIG. MARIO ROSSI (Designatore arbitri Calcio a 5 del CRA Campania) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).

(7) – RICORSO DELLA SIG.RA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (A.E. della Sezione AIA di Torre del Greco) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).

(6) – RICORSO DELLA SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (A.E. della Sezione AIA di Castellammare di Stabia) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).

Letti i ricorsi in appello proposti dal Sig. Rossi Mario, all'epoca dei fatti Designatore degli Arbitri del Calcio a Cinque del C.R.A. Campania, della Sig.ra Primicile Nunzia Ilaria, Arbitro effettivo regionale C5 della Sez. di Torre del Greco, e del Sig. Vitolo Ferraioli Giovanni, Arbitro effettivo regionale C5 della Sez. di Castellammare di Stabia, il primo avverso la inibizione inflittagli per mesi quattordici, gli altri due avverso la inibizione loro rispettivamente inflitta per mesi sette, sanzioni, quelle indicate, rese con delibera della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Campania del 20.06.2011, pubblicata sul C.U. n. 4 del 7.07.2011, con la quale sono stati ritenuti tutti responsabili delle violazioni ascritte, precisamente, la Primicile ed il Vitolo, per essere venuti meno al loro dovere di veridica e precisa refertazione, mentre, per quanto concerne

il Rossi, per essere stato presente, senza averne titolo, nello spogliatoio dei Direttori di Gara prima della gara stessa, e per avere tenuto un comportamento non probato ostentando un atteggiamento polemico e stizzoso nell'accesa discussione tenuta col Presidente della Società ASD US San Gregorio; ed ancora, tutti e tre, per aver eluso di dire la verità in molti punti delle dichiarazioni rese al Collaboratore federale.

Esaminati gli atti ed i documenti;

ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, il quale si è rimesso al giudizio della C.D.N. in ordine alla entità delle sanzioni, richiamando, al riguardo, le richieste formulate in primo grado;

ascoltato, altresì, il rappresentante degli appellanti, il quale si è riportato alle già rassegnate conclusioni chiedendone l'integrale accoglimento;

tanto sopra premesso, questa C.D.N. ritiene di non poter condividere le argomentazioni poste a sostegno dell'atto di gravame, quantomeno con riferimento alla richiesta di proscioglimento dei tre deferiti. Invero, dall'accertamento operato dalla Procura federale e dalla conseguente ricostruzione della vicenda, cui ha aderito in pieno la Commissione disciplinare territoriale, emerge con sufficiente chiarezza e certezza la responsabilità degli odierni appellanti limitatamente alla contestazione "*di aver eluso di dire la verità al Collaboratore federale*". In particolar modo, a parere di questa Commissione, non appare dubitabile:

- che il Sig. Rossi, il giorno della gara, e prima che la stessa avesse inizio, si trovasse all'interno dello spogliatoio con i due arbitri (circostanza, al contrario, negata dai tre deferiti);

- che, sul punto, le dichiarazioni rese dai due Commissari di Campo, Signori Di Maria Nunzio e Del Regno Matteo, sono da ritenersi sostanzialmente coincidenti, a differenza di quelle dei ricorrenti, non sempre convergenti, e nel loro insieme parzialmente in contrasto con le dichiarazioni dei primi.

Al contrario, la contestazione relativa all'atteggiamento assunto nella circostanza dal Rossi, non sembra meritevole di accoglimento, stante, quel giorno, una situazione di tale difficoltà ambientale, da non poter pretendere, dal detto dirigente arbitrale, un comportamento che non fosse in linea con il proprio dovere di proteggere i due arbitri.

Tutto quanto sopra esposto, porta ad escludere un proscioglimento dei deferiti, ma, certamente, induce a rivedere la misura della pena, la quale, in considerazione delle argomentazioni svolte, può essere ridotta, per tutti, nell'ambito del presofferto.

P.Q.M.

In parziale riforma della delibera impugnata, ridetermina le sanzioni limitandole alla data del 24.10.2011.

Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 24 Ottobre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete